

ATTIVITÀ DI RIMESSA DI VEICOLI

Descrizione

Per rimessa di veicoli si intende la gestione di locali, appositamente adibiti ed attrezzati, per la temporanea custodia e dietro compenso, di vetture, motocicli, biciclette, roulotte o caravans.

Elenco Comuni che hanno conferito delega alle funzioni in materia di RIMESSA DI VEICOLI:

- Bibbiano
- Campagnola Emilia
- Casalgrande
- Correggio
- Fabbrico
- Montecchio Emilia
- Novellara
- Reggio Emilia
- San Martino in Rio

Normativa di riferimento

- Decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2001 n. 480 "Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse";
- Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" (T.U.L.P.S.);
- Legge 7 agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale Emilia Romagna 2 ottobre 1998 n. 30 "Disciplina generale del trasporto pubblico regionale e locale".

ATTENZIONE: le istanze potranno essere inviate unicamente mediante Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo: am.re@pec.am.re.it

REQUISITI

Per poter svolgere l'attività di rimessa di veicoli è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi ed oggettivi:

- **IDONEITÀ MORALE**
Al momento di presentazione della domanda, il titolare dev'essere in possesso dell'idoneità morale ed in particolare l'insussistenza delle cause ostative di cui all'art. 11 T.U.L.P.S. e al D.Lgs. 159/2011 (Antimafia). La dichiarazione di assenza di cause ostative ai sensi del D.Lgs. 159/2011 deve essere presentata da tutti i soggetti di cui all'art. 85 del medesimo decreto.
- **RIMESSA**
Avere la disponibilità di una rimessa, su area coperta e/o scoperta, presso la quale siano custoditi i veicoli. Alla segnalazione certificata dovrà essere allegata la documentazione comprovante la disponibilità della rimessa.
- **REQUISITI ULTERIORI**

È obbligatorio, ai sensi dell'art. 2 DPR 480/2001, annotare su apposita ricevuta, valida anche ai fini tributari, date di ingresso e di uscita, marca, modello, colore e targa di ciascun veicolo. Sono esclusi da tale obbligo i veicoli ricoverati occasionalmente nel limite massimo di 2 (due) giorni e i veicoli ricoverati con contratto di custodia. L'annotazione può essere effettuata anche con modalità informatiche, secondo la normativa vigente.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA SEGNALAZIONE

Per poter svolgere l'attività di rimessa di veicoli è necessario presentare Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 L. 241/1990, presso il Comune nel cui territorio si svolge l'attività. Per i comuni che hanno conferito tale funzione ad Agenzia Mobilità, la SCIA dovrà essere presentata a quest'ultima.

Si precisa che la SCIA potrà essere ricevuta solo se completa di tutti gli elementi richiesti. Sui dati dichiarati e contenuti nell'istanza, ai sensi dell'art. 71 DPR 445/2000, potranno essere effettuati controlli finalizzati ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, nonché confronti con i dati in possesso di altre Pubbliche Amministrazioni. Inoltre, qualora emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, ai sensi degli artt. 75 e 76 DPR 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti a seguito del provvedimento emanato.

PROCEDIMENTO

L'interessato deve presentare a mezzo PEC, all'indirizzo am.re@pec.am.re.it, il modulo SCIA, completo di tutti i dati e documenti richiesti, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti previsti.

Agenzia provvede a comunicare presa d'atto della segnalazione e contestuale autorizzazione all'attività all'interessato, nonché ad inviare copia della segnalazione medesima alla Prefettura. Quest'ultima può sospendere o vietare la prosecuzione dell'attività per motivate esigenze di pubblica sicurezza.

Agenzia Mobilità può esperire accertamenti tecnici, ispezioni ed ordinare esibizioni di documenti, ai fini delle verifiche di competenza della stessa.

Agenzia Mobilità può sospendere o vietare la prosecuzione dell'attività con provvedimento motivato, in caso di carenza dei requisiti e dei presupposti per l'esercizio dell'attività di noleggio senza conducente. Agenzia può altresì fissare un termine entro il quale l'interessato può conformare l'attività e i suoi effetti alla normativa vigente. Qualora l'interessato non provveda entro il suddetto termine, la prosecuzione dell'attività si intende vietata. In presenza delle condizioni di cui all'art. 21-nonies L. 241/1990, Agenzia potrà comunque sospendere o vietare l'attività, anche se siano decorsi i termini sopra citati.

DIRITTI DI SEGRETERIA

Ai fini della presentazione della pratica, l'interessato dovrà allegare all'istanza copia della ricevuta di versamento dei diritti di segreteria, effettuato tramite il sistema [PagoPA](#).

Per maggiori informazioni consultare il [Regolamento per i diritti di segreteria ed istruttoria](#).